



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È AMMISSIBILE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO
IN AUTOTUTELA DELL'ATTO IMPUGNATO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
11, Sentenza del 17/3/2026, n. 2140

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

Titoletti

Cessazione della materia del contendere - Annullamento dell'atto
impugnato in autotutela - Estinzione del giudizio - Compensazione delle
spese di lite - Legittimità.

Massima

In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in
autotutela dell'atto impugnato, ricorrono quelle "*altre analoghe gravi
ed eccezionali ragioni*" che giustificano la compensazione delle spese ex
art. 15, comma 1, d. lgs. n. 546/92, tenuto conto anche della sentenza
della Corte costituzionale n. 77 del 2018.

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 92 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 22/7/2025, n. 20750, Rv. 675399 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 29/11/2023, n. 33157, Rv. 669583 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone